

Allegato 4 - MUP IBIPs – Agente Società

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI.

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all'Intermediario possono essere verificati consultando il R.U.I. sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome: **AMORIGI**

Nome: **CARMELA**

Numero iscrizione nel R.U.I.: **A000159067**

Data iscrizione nel R.U.I.: **16/04/2007**

iscritto nella Sezione A in veste di Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa (di seguito "Intermediario") della Società Agente **PROGETTO SPECIALE SNC**, iscritta al R.U.I. con il numero **A000172423**, (di seguito "Società Agente")

Sede Legale: **PALERMO VIA AQUILEIA 46**

Recapito Telefonico: **0916851963**

Indirizzo e-mail: **info@amorigiecarnevale.it**

Indirizzo PEC: **progetto.speciale@gigapec.it**

Sito Internet: **www.amorigiecarnevale.it**

L'autorità competente alla vigilanza per l'attività di distribuzione assicurativa svolta è l'IVASS.

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

La Società Agente agisce in nome e per conto di Italiana Assicurazioni S.p.A. in rappresentanza della quale sta distribuendo il contratto.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto di interessi

L'Intermediario e la Società Agente non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazioni, e nessuna Impresa controllante un'Impresa di assicurazioni, è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società Agente.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a) Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente, nella persona dell'Intermediario, fornisce:
1. una consulenza obbligatoria e gratuita, nei confronti della clientela, ai sensi dell'art. 121-septies.
 2. una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice, ossia una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui il contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo. Tale consulenza si basa sull'analisi delle informazioni rilasciate, mediante la compilazione del questionario per la valutazione dell'adeguatezza del prodotto d'investimento assicurativo proposto.
- b) La Società Agente, nella persona dell'Intermediario, ai sensi della normativa di riferimento in materia di sostenibilità, nell'ambito della consulenza fornita, valuta l'adeguatezza del prodotto distribuito rispetto al profilo del cliente rappresentando, sulla base delle preferenze espresse dal cliente in tema di sostenibilità e in tema di impatti negativi sulla sostenibilità, i rischi di sostenibilità e in che modo gli stessi possono incidere sul rendimento del prodotto.
- c) La Società Agente, nella persona dell'Intermediario, fornirà al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo.

L'Intermediario e la Società Agente non sono soggetti ad obblighi contrattuali che impongono loro di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie. L'elenco delle Compagnie per le quali l'Intermediario e la Società Agente possono distribuire contratti assicurativi, in forza di un mandato diretto di rappresentanza in essere, e di accordi di "collaborazione orizzontale" in essere, sottoscritti dall'Intermediario e dalla Società Agente in qualità di "Intermediario Proponente", con "Intermediari Emittenti" di altre Compagnie, è pubblicato sul sito internet della Società Agente.

Resta salva la facoltà per il contraente di richiedere la consegna su supporto cartaceo o la trasmissione via e-mail della denominazione delle suddette Compagnie.

Con riferimento al contratto distribuito l'Intermediario e la Società Agente hanno un rapporto d'affari con Italiana Assicurazioni S.p.A..

Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, del Reg. Ivass n. 40/2018, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice, vengono fornite:

- in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, con l'illustrazione delle caratteristiche, della durata, dei costi e dei limiti della copertura nonché ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
- indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi, ivi compresi gli eventuali rischi di sostenibilità, associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente può ricevere corrispettivi inclusi nel premio assicurativo e ulteriori benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto ai suddetti corrispettivi, anche per l'attività complessiva di distribuzione.

Per quanto riguarda i corrispettivi inclusi nel premio assicurativo, si evidenzia che:

- una quota parte degli stessi può essere determinata da un'aliquota applicata al premio versato alla sottoscrizione del contratto e all'incasso dei premi successivi programmati;
- una quota parte può essere determinata da un'aliquota applicata ai premi versati, in caso di permanenza degli stessi in portafoglio.

Con riferimento a detti corrispettivi, vengono di seguito indicati gli importi minimi e massimi, percepiti annualmente dalla Società Agente, espressi in valore percentuale rispetto al premio versato alla sottoscrizione del contratto e agli eventuali premi versati successivamente per tale contratto.

- Minimo: 0%.
- Massimo: 5%.

Relativamente agli eventuali ulteriori benefici e vantaggi economici, anche di natura non monetaria, si evidenzia che gli stessi:

- possono essere determinati in funzione del raggiungimento di obiettivi e parametri quantitativi e qualitativi relativi all'attività della Società Agente;
- possono non essere già noti alla Società Agente, con riferimento alle condizioni e alla misura del loro riconoscimento;
- sono a carico della Compagnia e non incidono ulteriormente sul premio e sulle prestazioni del contratto.

Attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice, vengono forniti gli importi relativi a costi e a oneri del prodotto d'investimento assicurativo.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'Intermediario o alla Società Agente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario o della Società Agente, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario e della Società Agente stessi.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario o alla Società Agente, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente, con le modalità e ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all'Impresa, o ai recapiti (e-mail o PEC) indicati nella Sezione I del presente documento per i reclami presentati all'Intermediario, nonché, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) Il contraente ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo alla Società Agente e/o all' Impresa preponente o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
- d) Il contraente ha, altresì, la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente/assicurato può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. La Società Agente, nella persona dell'Intermediario è tenuta, a tal fine, a specificare al contraente/assicurato i contenuti e le modalità di attuazione del suddetto diritto, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo per tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente/assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI.

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all'Intermediario possono essere verificati consultando il R.U.I. sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome: **CARNEVALE**

Nome: **PAOLO**

Numero iscrizione nel R.U.I.: **A000729699** Data iscrizione nel R.U.I.: **08/05/2023**

iscritto nella Sezione A in veste di Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa (di seguito "Intermediario") della Società Agente **PROGETTO SPECIALE S.n.c.**, iscritta al R.U.I. con il numero **A000172423**

Sede Legale: **VIA AQUILEIA 46 PALERMO**

Recapito Telefonico: **0916851963**

Indirizzo e-mail: **info@amorigiecarnevale.com**

Indirizzo PEC: **progetto.speciale@gigapec.it**

Sito Internet: **www.amorigiecarnevale.it**

L'autorità competente alla vigilanza per l'attività di distribuzione assicurativa svolta è l'IVASS.

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

- a) La Società Agente agisce in nome e per conto di Italiana Assicurazioni S.p.A., con mandato diretto, in rappresentanza della quale sta distribuendo il contratto; con riferimento al contratto distribuito, l'Impresa rappresentata è Italiana Assicurazioni S.p.A.;
- b) La Società Agente agisce, in qualità di "Intermediario Proponente", in virtù di rapporti assicurativi, di cosiddetta "collaborazione orizzontale", con altrettanti "Intermediari Emittenti", iscritti alla Sezione A e B del RUI, che agiscono rispettivamente per conto di più Imprese Assicurative, nazionali ed estere in regime di stabilimento, e con più Agenzie Assicurative, con riferimento al contratto distribuito.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto di interesse

- a) L'Intermediario e la Società Agente non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.
- b) Nessuna Impresa di assicurazioni, e nessuna Impresa controllante un'Impresa di assicurazioni, è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società Agente.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a) Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente, nella persona dell'Intermediario, non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, commi 3 e 4, del Codice;
- b) L'Intermediario e la Società Agente non sono soggetti ad obblighi contrattuali che impongono loro di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie. Le Compagnie per le quali l'Intermediario e la Società Agente possono distribuire contratti assicurativi, in forza di mandati assicurativi di rappresentanza diretta, e mandati assicurativi di "collaborazione orizzontale" in essere, sono le seguenti:
- c) Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente agisce in nome e per conto della Società Italiana Assicurazioni S.p.A., in rappresentanza della quale sta distribuendo il prodotto;
- d) Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario e la Società Agente ricoprono il ruolo di Intermediario Proponente, in virtù di libera "collaborazione orizzontale", ai sensi dell'art.22, comma 10, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n.221, in virtù di libera "collaborazione orizzontale", ai sensi dell'art.22, comma 10, del D.L. 18 ottobre 2012, con l'Intermediario Emittente Prima Assicurazioni S.p.A., iscritto nella Sezione A del R.U.I. con il numero A000511660, quale Agenzia MGA di sottoscrizione delle Imprese di Assicurazione Impresa Great Lakes Insurance SE - Impresa iptiQ EMEA P&C SA (Rappr. Generale Germania) -Impresa iptiQ EMEA P&C SA (Rappr. Generale per l'Italia) – Impresa Zavarovalnica Triglav d.d.(Comunitaria in regime di prestazione di servizi);
- e) Con riferimento al contratto distribuito, I prodotti assicurativi sono offerti, ai sensi dell'art. 22 comma 10 del D. L. n. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, in collaborazione tra i seguenti intermediari: l'AGENTE che, in forza di accordo di "collaborazione orizzontale" con ITALNEXT, nel proporre i prodotti assicurativi di più Imprese Assicurative, nazionali ed estere con rappresentanza italiana, alla clientela, provvede a:
 - valutare le richieste e le esigenze assicurative dei clienti;
 - individuare e proporre ai clienti, tramite la piattaforma informatica "PLURIMA BY ITALNEXT", i Prodotti coerenti con le richieste e le esigenze manifestate;
 - consegnare la documentazione precontrattuale e contrattuale, raccogliendo, previa identificazione dei clienti, le sottoscrizioni ai fini della conclusione dei contratti assicurativi;
 - informare il cliente che il pagamento del premio dovrà avvenire solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario, o pagamento in forma elettronica, ed a comunicare al medesimo le coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente separato intestato ad ITALNEXT

ITALNEXT (ITALNEXT S.r.l. - Società Agente iscritta al RUI - Sezione A - al numero A000531290, con sede in Milano, Via Ferrucci 2, recapiti Tel. 02.91430411; Fax: 02.91430490; Pec: italnextsrl@legalmail.it);

- f) Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario e la Società Agente ricoprono il ruolo di Intermediario Proponente, in virtù di libera "collaborazione orizzontale", ai sensi dell'art.22, comma 10, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n.221, con l'Intermediario Emittente +SIMPLE ITALIA AGENCY., iscritta alla Sezione A del RUI al numero A000534066, titolare di incarico agenziale conferitole dalle Imprese di Assicurazione LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. – SIAT S.p.A. - SACE BT S.p.A. – ARAG SE TUTELA LEGALE RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA –AMTRUST ASSICURAZIONI S.p.A – ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.p.A. – BENE ASSICURAZIONI S.p.A. SOCIETA' BENEFIT – BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED – D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.p.A. DI ASSICURAZIONE- EUROHERC OSIGURANJE D.D.- EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. – INTESA SANPAOLORBM SALUTE S.p.A. – MS AMLIN INSURANCE SE - QBE EUROPE SA/NV – REVO INSURANCE S.p.A. – SARA ASSICURAZIONI S.p.A. – TOKIO MARINE EUROPE S.A. – TUA ASSICURAZIONI S.p.A. – TUTELA LEGALE S.p.A. - ;
- g) Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario e la Società Agente ricoprono il ruolo di Intermediario Proponente, in virtù di libera "collaborazione orizzontale", ai sensi dell'art.22 comma 10, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n.221, con l'Intermediario Ingrassia Giovanni, iscritto alla Sezione A del RUI al numero A000157931, avente ruolo di Intermediario Emittente, titolare di incarico agenziale conferitogli dalle Imprese di Assicurazioni HDI Assicurazioni S.p.A. – Italiana Assicurazioni S.p.A., e avente ruolo di Intermediario Proponente, in rapporti di collaborazione ai sensi del summenzionato ex D.L. 179/2012, con l'Intermediario Emittente Underwriting Agency, S.r.l., iscritto alla Sezione A del R.U.I. con il numero A000542486, quale Agenzia di sottoscrizione della Impresa di Assicurazione AmTrust Assicurazioni S.p.A;
- h) Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario e la Società Agente ricoprono il ruolo di Intermediario Proponente, in virtù di libera "collaborazione orizzontale", ai sensi dell'art.22, comma 10, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n.221, con l'Intermediario Cappadonia Vittorio, iscritto alla Sezione A del RUI al numero A000059550, avente ruolo di Intermediario Emittente, titolare di incarico in rappresentanza, conferito dalle Imprese NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.P.A. – SLP Assicurazioni Spese Legali Peritali e Rischi Accessori S.P.A. – Allianz Direct Società per Azioni.
- i) Con riferimento al contratto distribuito, I prodotti assicurativi sono offerti, ai sensi dell'art. 22 comma 10 del D. L. n. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, in collaborazione tra i seguenti intermediari: l'AGENTE che, in forza di accordo di "collaborazione orizzontale" con ASSICURATI Srl, nel proporre i prodotti assicurativi di più Imprese Assicurative, nazionali ed estere con rappresentanza italiana, alla clientela, provvede a:
- valutare le richieste e le esigenze assicurative dei clienti;
 - individuare e proporre ai clienti, i Prodotti coerenti con le richieste e le esigenze manifestate;
 - consegnare la documentazione precontrattuale e contrattuale, raccogliendo, previa identificazione dei clienti, le sottoscrizioni ai fini della conclusione dei contratti assicurativi;
 - informare il cliente che il pagamento del premio dovrà avvenire solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario, o pagamento in forma elettronica, ed a comunicare al medesimo le coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente separato intestato ad ASSICURATI Srl

(ASSICURATI S.r.l. - Società Broker Assicurativo iscritta al RUI - Sezione B - al numero B000640507, con sede in Vicchio (FI), Via La Gracchia 97/C 2, recapiti Tel. 055.03548071; Pec: srl-assicurati@pec.it);

- j) Con riferimento al contratto distribuito, I prodotti assicurativi sono offerti, ai sensi dell'art. 22 comma 10 del D. L. n. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, in collaborazione tra i seguenti intermediari: l'AGENTE che, in forza di accordo di "collaborazione orizzontale" con ASSICURA POINT BROKER Srl, nel proporre, i prodotti assicurativi di più Imprese Assicurative, nazionali ed estere con rappresentanza italiana, alla clientela, provvede a:
- valutare le richieste e le esigenze assicurative dei clienti;
 - individuare e proporre ai clienti, tramite la piattaforma informatica gestionale Spaidy, i Prodotti coerenti con le richieste e le esigenze manifestate;
 - consegnare la documentazione precontrattuale e contrattuale, raccogliendo, previa identificazione dei clienti, le sottoscrizioni ai fini della conclusione dei contratti assicurativi;
 - informare il cliente che il pagamento del premio dovrà avvenire solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario, o pagamento in forma elettronica, ed a comunicare al medesimo le coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente separato intestato ad ASSICURA POINT BROKER Srl

(ASSICURA POINT BROKER S.r.l. - Società Broker Assicurativo iscritta al RUI - Sezione B - al numero B000617759, con sede in Torino (TO), Lungo Dora Pietro Colletta 67, recapiti Tel. 011.1977.1843; Pec: assicurapointbroker@pec.it);

Il presente elenco delle collaborazioni per le quali l'Intermediario e la Società Agente possono distribuire contratti assicurativi, in forza di accordi assicurativi in essere, è altresì pubblicato sul sito internet della Società Agente www.amorigiecarnevale.it.

Resta salva la facoltà per il contraente di richiedere la consegna su supporto cartaceo o la trasmissione via e-mail della denominazione delle suddette Compagnie.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente riceve una commissione inclusa nel premio assicurativo. La Società Agente può ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l'attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito.

Con riferimento alla disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, si informa che il contratto intermediato in nome e per conto di Italiana Assicurazioni S.p.A. prevede i seguenti livelli provvigionali massimi (suddivisi per le diverse categorie di veicoli/natanti) percepiti:

Responsabilità Civile Veicoli a Motore e Natanti

Società Italiana Assicurazioni S.p.A.

Settore I:	autovetture (esclusi autotassametri)	9,52 %
Settore II:	autotassametri	7,93 %
Settore III:	autobus	7,93 %
Settore IV:	autocarri e motocarri	7,93 %

Settore V: motoveicoli e ciclomotori	7,93 %
Settore VI: macchine operatrici e carrelli	7,93 %
Settore VII: macchine agricole	7,93 %
Settore VIII: natanti ad uso privato	7,93 %
Settore IX: natanti ad uso pubblico	7,93 %

Con riferimento alla disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, si informa che il contratto intermediato in forza dell'accordo di "collaborazione orizzontale A con A" con Prima assicurazioni S.p.A., prevede i seguenti livelli provvigionali massimi percepiti:

Responsabilità Civile Veicoli a Motore e Natanti

Prima Assicurazioni S.p.A.

Tutti i Settori: 10 %

Nota bene

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%.

Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra.

In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'Intermediario o alla Società Agente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario o della Società Agente, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario e della Società Agente stessi.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario Emittente, all'Intermediario o alla Società Agente, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali della Società Agente o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato la Società Agente deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto alla Società Agente o all'Impresa preponente, con le modalità e ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all'Impresa, o ai recapiti (e-mail o PEC) indicati nella sezione I del presente documento, per i reclami presentati all'Intermediario o alla Società, nonché, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Società Agente o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) Il contraente ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo alla Società Agente e/o all' Impresa preponente o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
- d) Il contraente ha, altresì, la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente/assicurato può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. La Società Agente, nella persona dell'Intermediario, è tenuta, a tal fine, a specificare al contraente/assicurato i contenuti e le modalità di attuazione del suddetto diritto, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo per tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente/assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Allegato 4 - MUP IBIPs – Agente Società

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI.

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all'Intermediario possono essere verificati consultando il R.U.I. sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome: **CARNEVALE**

Nome: **PAOLO**

Numero iscrizione nel R.U.I.: **A000729699**

Data iscrizione nel R.U.I.: **08/05/2023**

iscritto nella Sezione A in veste di Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa (di seguito "Intermediario") della Società Agente **PROGETTO SPECIALE SNC**, iscritta al R.U.I. con il numero **A000172423**, (di seguito "Società Agente")

Sede Legale: **PALERMO VIA AQUILEIA 46**

Recapito Telefonico: **0916851963**

Indirizzo e-mail: **info@amorigiecarnevale.it**

Indirizzo PEC: **progetto.speciale@gigapec.it**

Sito Internet: **www.amorigiecarnevale.it**

L'autorità competente alla vigilanza per l'attività di distribuzione assicurativa svolta è l'IVASS.

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

La Società Agente agisce in nome e per conto di Italiana Assicurazioni S.p.A. in rappresentanza della quale sta distribuendo il contratto.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto di interessi

L'Intermediario e la Società Agente non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazioni, e nessuna Impresa controllante un'Impresa di assicurazioni, è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società Agente.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a) Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente, nella persona dell'Intermediario, fornisce:
1. una consulenza obbligatoria e gratuita, nei confronti della clientela, ai sensi dell'art. 121-septies.
 2. una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice, ossia una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui il contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo. Tale consulenza si basa sull'analisi delle informazioni rilasciate, mediante la compilazione del questionario per la valutazione dell'adeguatezza del prodotto d'investimento assicurativo proposto.
- b) La Società Agente, nella persona dell'Intermediario, ai sensi della normativa di riferimento in materia di sostenibilità, nell'ambito della consulenza fornita, valuta l'adeguatezza del prodotto distribuito rispetto al profilo del cliente rappresentando, sulla base delle preferenze espresse dal cliente in tema di sostenibilità e in tema di impatti negativi sulla sostenibilità, i rischi di sostenibilità e in che modo gli stessi possono incidere sul rendimento del prodotto.
- c) La Società Agente, nella persona dell'Intermediario, fornirà al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo.

L'Intermediario e la Società Agente non sono soggetti ad obblighi contrattuali che impongono loro di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie. L'elenco delle Compagnie per le quali l'Intermediario e la Società Agente possono distribuire contratti assicurativi, in forza di un mandato diretto di rappresentanza in essere, e di accordi di "collaborazione orizzontale" in essere, sottoscritti dall'Intermediario e dalla Società Agente in qualità di "Intermediario Proponente", con "Intermediari Emittenti" di altre Compagnie, è pubblicato sul sito internet della Società Agente.

Resta salva la facoltà per il contraente di richiedere la consegna su supporto cartaceo o la trasmissione via e-mail della denominazione delle suddette Compagnie.

Con riferimento al contratto distribuito l'Intermediario e la Società Agente hanno un rapporto d'affari con Italiana Assicurazioni S.p.A..

Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, del Reg. Ivass n. 40/2018, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice, vengono fornite:

- in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, con l'illustrazione delle caratteristiche, della durata, dei costi e dei limiti della copertura nonché ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
- indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi, ivi compresi gli eventuali rischi di sostenibilità, associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente può ricevere corrispettivi inclusi nel premio assicurativo e ulteriori benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto ai suddetti corrispettivi, anche per l'attività complessiva di distribuzione.

Per quanto riguarda i corrispettivi inclusi nel premio assicurativo, si evidenzia che:

- una quota parte degli stessi può essere determinata da un'aliquota applicata al premio versato alla sottoscrizione del contratto e all'incasso dei premi successivi programmati;
- una quota parte può essere determinata da un'aliquota applicata ai premi versati, in caso di permanenza degli stessi in portafoglio.

Con riferimento a detti corrispettivi, vengono di seguito indicati gli importi minimi e massimi, percepiti annualmente dalla Società Agente, espressi in valore percentuale rispetto al premio versato alla sottoscrizione del contratto e agli eventuali premi versati successivamente per tale contratto.

- Minimo: 0%.
- Massimo: 5%.

Relativamente agli eventuali ulteriori benefici e vantaggi economici, anche di natura non monetaria, si evidenzia che gli stessi:

- possono essere determinati in funzione del raggiungimento di obiettivi e parametri quantitativi e qualitativi relativi all'attività della Società Agente;
- possono non essere già noti alla Società Agente, con riferimento alle condizioni e alla misura del loro riconoscimento;
- sono a carico della Compagnia e non incidono ulteriormente sul premio e sulle prestazioni del contratto.

Attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice, vengono forniti gli importi relativi a costi e a oneri del prodotto d'investimento assicurativo.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'Intermediario o alla Società Agente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario o della Società Agente, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario e della Società Agente stessi.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario o alla Società Agente, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente, con le modalità e ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all'Impresa, o ai recapiti (e-mail o PEC) indicati nella Sezione I del presente documento per i reclami presentati all'Intermediario, nonché, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) Il contraente ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo alla Società Agente e/o all' Impresa preponente o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
- d) Il contraente ha, altresì, la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente/assicurato può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. La Società Agente, nella persona dell'Intermediario è tenuta, a tal fine, a specificare al contraente/assicurato i contenuti e le modalità di attuazione del suddetto diritto, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo per tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente/assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI.

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all'Intermediario possono essere verificati consultando il R.U.I. sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome: **AMORIGI**

Nome: **CARMELA**

Numero iscrizione nel R.U.I.: **A000159067**

Data iscrizione nel R.U.I.: **16/04/2007**

iscritto nella Sezione A in veste di Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa (di seguito "Intermediario") della Società Agente **PROGETTO SPECIALE S.n.c.**, iscritta al R.U.I. con il numero **A000172423**

Sede Legale: **VIA AQUILEIA 46 PALERMO**

Recapito Telefonico: **0916851963**

Indirizzo e-mail: **info@amorigiecarnevale.com**

Indirizzo PEC: **progetto.speciale@gigapec.it**

Sito Internet: **www.amorigiecarnevale.it**

L'autorità competente alla vigilanza per l'attività di distribuzione assicurativa svolta è l'IVASS.

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

- a) La Società Agente agisce in nome e per conto di Italiana Assicurazioni S.p.A., con mandato diretto, in rappresentanza della quale sta distribuendo il contratto; con riferimento al contratto distribuito, l'Impresa rappresentata è Italiana Assicurazioni S.p.A.;
- b) La Società Agente agisce, in qualità di "Intermediario Proponente", in virtù di rapporti assicurativi, di cosiddetta "collaborazione orizzontale", con altrettanti "Intermediari Emittenti", iscritti alla Sezione A e B del RUI, che agiscono rispettivamente per conto di più Imprese Assicurative, nazionali ed estere in regime di stabilimento, e con più Agenzie Assicurative, con riferimento al contratto distribuito.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto di interesse

- a) L'Intermediario e la Società Agente non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.
- b) Nessuna Impresa di assicurazioni, e nessuna Impresa controllante un'Impresa di assicurazioni, è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società Agente.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a) Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente, nella persona dell'Intermediario, non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, commi 3 e 4, del Codice;
- b) L'Intermediario e la Società Agente non sono soggetti ad obblighi contrattuali che impongono loro di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie. Le Compagnie per le quali l'Intermediario e la Società Agente possono distribuire contratti assicurativi, in forza di mandati assicurativi di rappresentanza diretta, e mandati assicurativi di "collaborazione orizzontale" in essere, sono le seguenti:
- c) Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente agisce in nome e per conto della Società Italiana Assicurazioni S.p.A., in rappresentanza della quale sta distribuendo il prodotto;
- d) Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario e la Società Agente ricoprono il ruolo di Intermediario Proponente, in virtù di libera "collaborazione orizzontale", ai sensi dell'art.22, comma 10, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n.221, in virtù di libera "collaborazione orizzontale", ai sensi dell'art.22, comma 10, del D.L. 18 ottobre 2012, con l'Intermediario Emittente Prima Assicurazioni S.p.A., iscritto nella Sezione A del R.U.I. con il numero A000511660, quale Agenzia MGA di sottoscrizione delle Imprese di Assicurazione Impresa Great Lakes Insurance SE - Impresa iptiQ EMEA P&C SA (Rappr. Generale Germania) -Impresa iptiQ EMEA P&C SA (Rappr. Generale per l'Italia) – Impresa Zavarovalnica Triglav d.d.(Comunitaria in regime di prestazione di servizi);
- e) Con riferimento al contratto distribuito, I prodotti assicurativi sono offerti, ai sensi dell'art. 22 comma 10 del D. L. n. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, in collaborazione tra i seguenti intermediari: l'AGENTE che, in forza di accordo di "collaborazione orizzontale" con ITALNEXT, nel proporre i prodotti assicurativi di più Imprese Assicuratrici, nazionali ed estere con rappresentanza italiana, alla clientela, provvede a:
 - valutare le richieste e le esigenze assicurative dei clienti;
 - individuare e proporre ai clienti, tramite la piattaforma informatica "PLURIMA BY ITALNEXT", i Prodotti coerenti con le richieste e le esigenze manifestate;
 - consegnare la documentazione precontrattuale e contrattuale, raccogliendo, previa identificazione dei clienti, le sottoscrizioni ai fini della conclusione dei contratti assicurativi;
 - informare il cliente che il pagamento del premio dovrà avvenire solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario, o pagamento in forma elettronica, ed a comunicare al medesimo le coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente separato intestato ad ITALNEXT

ITALNEXT (ITALNEXT S.r.l. - Società Agente iscritta al RUI - Sezione A - al numero A000531290, con sede in Milano, Via Ferrucci 2, recapiti Tel. 02.91430411; Fax: 02.91430490; Pec: italnextsrl@legalmail.it);

- f) Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario e la Società Agente ricoprono il ruolo di Intermediario Proponente, in virtù di libera "collaborazione orizzontale", ai sensi dell'art.22, comma 10, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n.221, con l'Intermediario Emittente +SIMPLE ITALIA AGENCY., iscritta alla Sezione A del RUI al numero A000534066, titolare di incarico agenziale conferitole dalle Imprese di Assicurazione LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. – SIAT S.p.A. - SACE BT S.p.A. – ARAG SE TUTELA LEGALE RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA –AMTRUST ASSICURAZIONI S.p.A – ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.p.A. – BENE ASSICURAZIONI S.p.A. SOCIETA' BENEFIT – BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED – D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.p.A. DI ASSICURAZIONE- EUROHERC OSIGURANJE D.D.- EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. – INTESA SANPAOLORBM SALUTE S.p.A. – MS AMLIN INSURANCE SE - QBE EUROPE SA/NV – REVO INSURANCE S.p.A. – SARA ASSICURAZIONI S.p.A. – TOKIO MARINE EUROPE S.A. – TUA ASSICURAZIONI S.p.A. – TUTELA LEGALE S.p.A. - ;
- g) Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario e la Società Agente ricoprono il ruolo di Intermediario Proponente, in virtù di libera "collaborazione orizzontale", ai sensi dell'art.22 comma 10, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n.221, con l'Intermediario Ingrassia Giovanni, iscritto alla Sezione A del RUI al numero A000157931, avente ruolo di Intermediario Emittente, titolare di incarico agenziale conferitogli dalle Imprese di Assicurazioni HDI Assicurazioni S.p.A. – Italiana Assicurazioni S.p.A., e avente ruolo di Intermediario Proponente, in rapporti di collaborazione ai sensi del summenzionato ex D.L. 179/2012, con l'Intermediario Emittente Underwriting Agency, S.r.l., iscritto alla Sezione A del R.U.I. con il numero A000542486, quale Agenzia di sottoscrizione della Impresa di Assicurazione AmTrust Assicurazioni S.p.A;
- h) Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario e la Società Agente ricoprono il ruolo di Intermediario Proponente, in virtù di libera "collaborazione orizzontale", ai sensi dell'art.22, comma 10, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n.221, con l'Intermediario Cappadonia Vittorio, iscritto alla Sezione A del RUI al numero A000059550,avente ruolo di Intermediario Emittente, titolare di incarico in rappresentanza, conferito dalle Imprese NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.P.A. – SLP Assicurazioni Spese Legali Peritali e Rischi Accessori S.P.A. – Allianz Direct Società per Azioni.
- i) Con riferimento al contratto distribuito, I prodotti assicurativi sono offerti, ai sensi dell'art. 22 comma 10 del D. L. n. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, in collaborazione tra i seguenti intermediari: l'AGENTE che, in forza di accordo di "collaborazione orizzontale" con ASSICURATI Srl, nel proporre i prodotti assicurativi di più Imprese Assicurative, nazionali ed estere con rappresentanza italiana, alla clientela, provvede a:
- valutare le richieste e le esigenze assicurative dei clienti;
 - individuare e proporre ai clienti, i Prodotti coerenti con le richieste e le esigenze manifestate;
 - consegnare la documentazione precontrattuale e contrattuale, raccogliendo, previa identificazione dei clienti, le sottoscrizioni ai fini della conclusione dei contratti assicurativi;
 - informare il cliente che il pagamento del premio dovrà avvenire solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario, o pagamento in forma elettronica, ed a comunicare al medesimo le coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente separato intestato ad ASSICURATI Srl

(ASSICURATI S.r.l. - Società Broker Assicurativo iscritta al RUI - Sezione B - al numero B000640507, con sede in Vicchio (FI), Via La Gracchia 97/C 2, recapiti Tel. 055.03548071; Pec: srl-assicurati@pec.it);

- j) Con riferimento al contratto distribuito, I prodotti assicurativi sono offerti, ai sensi dell'art. 22 comma 10 del D. L. n. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, in collaborazione tra i seguenti intermediari: l'AGENTE che, in forza di accordo di "collaborazione orizzontale" con ASSICURA POINT BROKER Srl, nel proporre, i prodotti assicurativi di più Imprese Assicurative, nazionali ed estere con rappresentanza italiana, alla clientela, provvede a:
- valutare le richieste e le esigenze assicurative dei clienti;
 - individuare e proporre ai clienti, tramite la piattaforma informatica gestionale Spaidy, i Prodotti coerenti con le richieste e le esigenze manifestate;
 - consegnare la documentazione precontrattuale e contrattuale, raccogliendo, previa identificazione dei clienti, le sottoscrizioni ai fini della conclusione dei contratti assicurativi;
 - informare il cliente che il pagamento del premio dovrà avvenire solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario, o pagamento in forma elettronica, ed a comunicare al medesimo le coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente separato intestato ad ASSICURA POINT BROKER Srl

(ASSICURA POINT BROKER S.r.l. - Società Broker Assicurativo iscritta al RUI - Sezione B - al numero B000617759, con sede in Torino (TO), Lungo Dora Pietro Colletta 67 2, recapiti Tel. 011.1977.1843; Pec: assicurapointbroker@pec.it);

Il presente elenco delle collaborazioni per le quali l'Intermediario e la Società Agente possono distribuire contratti assicurativi, in forza di accordi assicurativi in essere, è altresì pubblicato sul sito internet della Società Agente www.amorigiecarnevale.it.

Resta salva la facoltà per il contraente di richiedere la consegna su supporto cartaceo o la trasmissione via e-mail della denominazione delle suddette Compagnie.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente riceve una commissione inclusa nel premio assicurativo. La Società Agente può ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l'attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito.

Con riferimento alla disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, si informa che il contratto intermediato in nome e per conto di Italiana Assicurazioni S.p.A. prevede i seguenti livelli provvigionali massimi (suddivisi per le diverse categorie di veicoli/natanti) percepiti:

Responsabilità Civile Veicoli a Motore e Natanti

Società Italiana Assicurazioni S.p.A.

Settore I:	autovetture (esclusi autotassametri)	9,52 %
Settore II:	autotassametri	7,93 %
Settore III:	autobus	7,93 %
Settore IV:	autocarri e motocarri	7,93 %

Settore V: motoveicoli e ciclomotori	7,93 %
Settore VI: macchine operatrici e carrelli	7,93 %
Settore VII: macchine agricole	7,93 %
Settore VIII: natanti ad uso privato	7,93 %
Settore IX: natanti ad uso pubblico	7,93 %

Con riferimento alla disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, si informa che il contratto intermediato in forza dell'accordo di "collaborazione orizzontale A con A" con Prima assicurazioni S.p.A., prevede i seguenti livelli provvigionali massimi percepiti:

Responsabilità Civile Veicoli a Motore e Natanti

Prima Assicurazioni S.p.A.

Tutti i Settori: 10 %

Nota bene

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%.

Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra.

In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'Intermediario o alla Società Agente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario o della Società Agente, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario e della Società Agente stessi.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario Emittente, all'Intermediario o alla Società Agente, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali della Società Agente o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato la Società Agente deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto alla Società Agente o all'Impresa preponente, con le modalità e ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all'Impresa, o ai recapiti (e-mail o PEC) indicati nella sezione I del presente documento, per i reclami presentati all'Intermediario o alla Società, nonché, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Società Agente o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) Il contraente ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo alla Società Agente e/o all' Impresa preponente o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
- d) Il contraente ha, altresì, la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente/assicurato può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. La Società Agente, nella persona dell'Intermediario, è tenuta, a tal fine, a specificare al contraente/assicurato i contenuti e le modalità di attuazione del suddetto diritto, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo per tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente/assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.